

PROT. N. 1196/2022 U

DEL 02/05/2022



## TRIBUNALE di PALMI

**OGGETTO: Emergenza sanitaria da Covid-19. Nuove indicazioni sull'utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie all'interno degli Uffici giudiziari del circondario.**

### Il Presidente

**Visti:**

- il D.L. 21 settembre 2021, n. 127;
- il D.L. 1° aprile 2021, n. 44;
- il D.L. 22 aprile 2021, n. 52;
- il D.L. decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, coordinato con la legge di conversione 4 marzo 2022 n. 18;
- le linee guida personale PA della Funzione Pubblica-Salute Pubblica per la verifica del possesso della certificazione verde del 9 ottobre 2021;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022;
- la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1/2022 del 29 aprile 2022;
- la circolare del Ministero della Giustizia m\_dg. DOG. 29/4/2022.0112118.U;

**Visto** il provvedimento emesso dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria in data 30 aprile 2022, allegato al presente provvedimento, con il quale, in estrema sintesi:

- si rammenta sulla scorta della normativa primaria e secondaria succedutasi nel tempo che, a decorrere dal 1° maggio 2022, impregiudicati i controlli di sicurezza che continueranno a permanere:

- 1) non vi è più l'obbligo per i magistrati ordinari, onorari, i giudici popolari, il personale amministrativo, i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari (compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica), il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria, i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia, per accedere agli uffici giudiziari, di possedere ed esibire il green pass
- 2) è fortemente raccomandato l'uso dei sistemi di protezione delle vie respiratorie, in particolare le mascherine FFP2



**3) *permane ove esistente, attesa l'attuale situazione epidemiologica, il controllo della temperatura corporea***

- e si demanda ai Capi degli Uffici giudiziari di provvedere, con separato provvedimento, per quanto attiene al personale amministrativo di cui all'art. 9 *quinquies* del decreto-legge n. 52 del 2021;

**Rilevato:**

- che con l'ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022 sono state impartite nuove prescrizioni in ordine all'utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie (mascherine) nei vari ambienti con efficacia dal 1° maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, e comunque non oltre il 15 giugno 2022;
- che, in particolare, con tale ordinanza è stato ***raccomandato di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico***;
- che con la circolare n. 1/2022 del 29 aprile 2022 il Ministro per la Pubblica Amministrazione, pur rilevando che nell'ordinanza del Ministro della Salute non è stato previsto alcun obbligo specifico al loro utilizzo da parte del personale, ha ritenuto nondimeno necessario fornire alcune indicazioni di carattere generale per una corretta ed omogenea applicazione della citata ordinanza nei luoghi di lavoro pubblici, demandando peraltro a *"ciascuna amministrazione, nella responsabilità del datore di lavoro"* di impartire *"le necessarie indicazioni al riguardo, tenendo conto delle concrete condizioni di lavoro e delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei propri dipendenti"*;

**Ritenuto**, anche in ossequio a quanto previsto dalla circolare del Ministero della Giustizia m\_dg. DOG. 29/4/2022.0112118.U, che sia necessario fornire le indicazioni di cui in dispositivo per un uso ragionevole, **da parte dei dipendenti e dell'utenza**, dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie (mascherine di tipo FFP2) all'interno degli Uffici giudiziari del circondario (Tribunale di Palmi, UNEP presso il Tribunale, Uffici del Giudice di pace di Palmi e di Oppido Mamertina);

**P.Q.M.**

**1. A decorrere dal 1° maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2002, n. 24, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, all'interno degli Uffici giudiziari del circondario è fortemente raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2:**

- al personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia sprovvisto di altre idonee barriere protettive;
- al personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si è soli in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti;
- a coloro che condividano la stanza con personale c.d. "fragile";
- nel corso di riunioni in presenza;

- ogni volta che si creino file (ad esempio per l'ingresso in Ufficio);
- negli ascensori;
- in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie;
- in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente.

**2. Non è invece necessario l'utilizzo delle mascherine:**

- In caso di attività svolta all'aperto;
- In caso di disponibilità di stanza singola per il dipendente;
- In ambienti ampi, anche comuni (ad esempio, corridoi, scalinate) in cui non vi sia affollamento o si mantenga una distanza interpersonale congrua.

\*\*\*\*\*

Si comunichi immediatamente:

- Ai Magistrati e al Dirigente amministrativo per la comunicazione al Personale;
- Agli Uffici del Giudice di pace di Palmi e Oppido Mamertina;
- All'UNEP presso il Tribunale di Palmi;
- Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi;
- Ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Palmi, Reggio Calabria e Locri;
- Agli Addetti alla vigilanza e alla società Sicurcenter;
- Al Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria e al Procuratore Generale presso la Corte di Appello.

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento nel sito *web* del Tribunale di Palmi.

Palmi, 2 maggio 2022

**Il Presidente del Tribunale**

*Concetta Maria Sp. Salerno*



**Procura Generale della Repubblica**  
presso la Corte di Appello di Reggio Calabria

**- UFFICIO DEL PROCURATORE GENERALE -**

**A S.E. IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI  
REGGIO CALABRIA**

**AI SIGNORI PROCURATORI DELLA REPUBBLICA DI  
REGGIO CALABRIA  
LOCRI  
PALMI**

**AL SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI REGGIO CALABRIA**

**AI SIGG. PRESIDENTI DEI TRIBUNALI DI  
REGGIO CALABRIA  
LOCRI  
PALMI**

**AI SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI  
AI SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA  
REGGIO CALABRIA**

**ALLA FULL SERVICE  
ALLA SICUR CENTER  
ALL'EUROPOL  
LORO SEDI**

**AL RESPONSABILE NUCLEO CARABINIERI TRIBUNALI**

**AI PRESIDENTI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI  
REGGIO CALABRIA  
LOCRI  
PALMI**

**Oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID 19. Cessato impiego delle certificazioni nei luoghi di lavoro e negli uffici giudiziari di cui alla novella del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24. Circolari del Ministro della Salute del 28 aprile 2022, del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1/2002 del 29 aprile 2022, del DOG del Ministero della Giustizia del 29/04/2022.0112118.U del 29 aprile 2022**

## IL PROCURATORE GENERALE

Visti

- il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127
- il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44
- il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52
- il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 coordinato con la legge di conversione 4 marzo 2022, n. 18
- il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24
- le linee guida personale PA della Funzione Pubblica-Salute Pubblica per la verifica del possesso della certificazione verde del 9 ottobre 2021
- vista ed applicata ogni altra normativa primaria e secondaria in materia di vaccinazione e possesso di Green Pass sui luoghi di lavoro, di accesso agli uffici pubblici e relative verifiche e controlli
- la circolare del Ministro della Salute del 28 aprile 2022
- la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1/2002 del 29 aprile 2022
- la circolare del DOG del Ministero della Giustizia del 29/04/2022.0112118.U del 29 aprile 2022
- il provvedimento emesso da questo Ufficio il 28 marzo 2022

### OSSERVA

L'articolo 9 *sexies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, aveva previsto l'obbligo di possesso o di esibizione -sino al 31 marzo 2022- della certificazione verde COVID di cui al precedente articolo 9 (*cd. green pass base*), a carico -per quel che qui rileva- dei magistrati ordinari, di quelli onorari, dei giudici popolari e, ai sensi dell'articolo 9 *quinqies*, commi 1 e 2, del personale amministrativo e dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari (compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica, il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria).

Erano esentati da siffatto obbligo, ai sensi del comma 8 del citato articolo 9 *sexies*, tutti coloro, diversi dai soggetti sopra indicati, che accedevano agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo.

Il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, entrato in vigore il successivo 8 gennaio, ha innovato la suindicata disciplina sull'accesso nei luoghi di lavoro e in particolare, per quel che qui rileva,



negli uffici giudiziari, da parte di alcuni di quei soggetti prima esenti.

L'articolo 3 del citato decreto legge ha infatti previsto al comma 1 lettera a), n. 2, una modifica dei commi 4 e 8 dell'articolo 9 *sexies* del D.L. 52/2021, **inserendo** tra coloro **cui è fatto obbligo di possedere ed esibire su richiesta, la certificazione COVID 19** (cosiddetto *green pass* di base) i "difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia", mentre, al n. 2), ha confermato **l'esenzione per "i testimoni e le altre parti del processo"**.

A sua volta sempre l'articolo 3, comma 1, lettera a), n. 1), stabiliva che, a decorrere dal 1° febbraio, l'accesso ai pubblici uffici da parte degli utenti era consentito solo a coloro muniti di *green pass* base, con una ulteriore aggiunta valida per tutti i soggetti dianzi indicati (*magistrati ordinari, onorari, giudici popolari, personale amministrativo, soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari, compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica, il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria, difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia*), sempre esclusi i testimoni e le altre parti del processo: ovvero che dal 15 febbraio 2022 tutti coloro che avessero compiuto il 50° anno di età entro il prossimo 15 giugno, dovevano essere in possesso del *cd. green pass rafforzato o super green pass* previsto dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del D.L. n. 52 del 2021.

Venivano ovviamente esentati da tutti siffatti vincoli i soggetti già, per ragione di salute, sottratti all'obbligo vaccinale

La legge di conversione 4 marzo 2022, n. 18 non ha modificato siffatta disciplina

Senonché il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 mutava, in parte, dette disposizioni: Innanzitutto per quanto attiene alle categorie di cui agli articoli 9 *quinquies* e 9 *sexies* del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ovvero i magistrati ordinari, onorari, i giudici popolari, il personale amministrativo, i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari (compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica), il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria, i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia il termine previsto per il possesso e l'esibizione del *green pass di base* veniva prorogato sino alla data del 30 aprile 2022 (articolo 6, commi 6 e 7)

Risultavano invece abrogati i commi *1 bis* e *1 ter* dell'articolo 9 *bis* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, che prevedevano l'accesso esclusivamente ai soggetti muniti di *green pass* nei, per quel che qui rileva, pubblici uffici (articolo 6, comma 2, lettera b).

Fermo restando il dovere vaccinale e le relative sanzioni, veniva infine declassato, per tutti coloro che dovevano compiere il 50° anno di età entro il prossimo 15 giugno 2022, l'obbligo del *green pass rafforzato*, essendo sufficiente quello di *base* (articolo 8 comma 6).

Non erano infine più obbligatori –ai sensi dell'articolo 5- i dispositivi di protezione FFP2



per l'accesso e la permanenza dei locali degli uffici, essendo sufficiente -sempre sino al 30 aprile 2022- l'utilizzo di generici "dispositivi di protezione delle vie respiratorie" (*rectius*: mascherine chirurgiche).

Pertanto, sino ad oggi, 30 aprile 2022:

- 1) i magistrati ordinari, onorari, i giudici popolari, il personale amministrativo, i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari (compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica), il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria, i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia, per accedere agli uffici giudiziari avevano l'obbligo di possedere ed esibire il *green pass di base*
- 2) i testimoni e le altre parti del processo, così come gli utenti, nonché tutti i soggetti che per ragione di salute sono sottratti all'obbligo vaccinale, erano esentati dal possedere ed esibire il *green pass*
- 3) non era più obbligatorio, per l'ingresso e la permanenza negli uffici giudiziari, il dispositivo di protezione FFP2

Tanto premesso, nelle more di conversione del D.L. 24 marzo 2022, n. 24 è venuto dunque meno, a decorrere dal prossimo 1° maggio, l'obbligo di esibizione del *green pass* per tutti i soggetti di cui al punto 1) che precede, reputandosi pertanto, allo stato, **non cogente alcun controllo sanitario per coloro che hanno ingresso negli uffici giudiziari**, con le precisazioni che seguono.

Le circolari del *Ministro della Salute*, della *Pubblica Amministrazione* e della *Giustizia*, indicate in oggetto, raccomandano, nei luoghi di lavoro, l'utilizzo di sistemi di protezione individuale (mascherine), sia queste FFP2 o chirurgiche, in particolare per il personale a contatto con il pubblico in assenza di barriere protettive, attività lavorative in stanze con presenza di più di due dipendenti, riunioni in presenza, accessi alle mense o altri luoghi comuni, negli ascensori, in presenza di sintomatologia o di vicinanza a lavoratori "fragili".

Pertanto, a decorrere dal prossimo 1° maggio, impregiudicati i controlli di sicurezza che continueranno a permanere:

- 1) non vi è più l'obbligo per i magistrati ordinari, onorari, i giudici popolari, il personale amministrativo, i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari (compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica), il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria, i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia, per accedere agli uffici giudiziari, di possedere ed esibire il *green pass*
- 2) è fortemente raccomandato l'uso dei sistemi di protezione delle vie



- respiratorie, in particolare le mascherine FFP2
- 3) **permane ove esistente, attesa l'attuale situazione epidemiologica, il controllo della temperatura corporea**

I Capi degli Uffici giudiziari in indirizzo provvederanno con separato provvedimento per quanto attiene al personale amministrativo di cui all'articolo 9 *quinquies* del decreto-legge n. 52 del 2021

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet della Procura Generale di Reggio Calabria, e sarà trasmesso al C.S.M. (protocollo.csm@giustiziacert.it), al Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Reggio Calabria, al Ministero della Giustizia -Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi- ai RSPP e medici competenti, alle Organizzazioni Sindacali, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, alla RSU in sede.

Reggio Calabria 30 aprile 2022

Il Procuratore Generale della Repubblica  
(Dott. *Gerardo Dominijanni*)